



Comune di Roccafluvione

Provincia di Ascoli Piceno
Ufficio Tecnico Comunale
(SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA)

SLB

Prot. n. **P359**
Pratica paesaggistica n. 25/P/2018

Accertamento della compatibilità Autorizzazione n. 17/2018 del 06/11/2018
- Art. 167 comma 5 ed art. 181 comma 1 quater del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda presentata in data 01/08/2018, assunta al protocollo al n. 2018/6690, avanzata da ANGELLOZZI EMIDIO nato a ASCOLI PICENO il 22/07/1962 residente in FRAZ. VALLICELLA 17 - 63093 ROCCAFLUVIONE (AP), codice fiscale NGLMDE62L22A462X (in qualità di PROPRIETARIO) per i lavori di **PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DA CONCESSIONE EDILIZIA N. 57/1982 DEL 18/06/1982, N. 57/1982 IN SANATORIA DEL 08/05/1989, N. 2/1990 DEL 03/11/1990 E N. 2/1990 IN VARIANTE DEL 14/01/1991 SU CAPANNONE A DESTINAZIONE AGRICOLA SITO IN STR. SALARE s.n.c. (FG. 50 P.LLA 440)** in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 50 mappali nn. 440 Ubicato in STRADA SALARE;

VISTA la Legge Regionale 27/11/2008, n. 34;

VISTA la deliberazione G.C. n. 159 del 13/12/2008;

VISTA la deliberazione C.C. n. 27 del 24/06/2011, con la quale sono stati adottati provvedimenti in merito alla gestione in forma associata di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica con la Comunità Montana del Tronto ed è stato anche approvato il relativo di approvazione schema di convenzione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunitaria della Comunità Montana del Tronto n. 35 del 19/07/2011, esecutiva, con la quale, tra l'altro, è stato approvato lo schema di convenzione e autorizzato il geom. Vitelli Sandro, dipendente della Comunità Montana del Tronto, a svolgere il ruolo di responsabile del procedimento in materia di autorizzazioni paesaggistiche per l'Amministrazione comunale di Roccafluvione;

VISTA la convenzione Rep. n. 355 del Comune di Roccafluvione e Rep. n. 468 della Comunità Montana del Tronto, sottoscritta in data 26/07/2011 relativamente alla gestione in forma associata di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO che l'area interessata dall'intervento risulta sottoposta ai seguenti vincoli paesistico-ambientali, storico-artistici, forestali per scopi idrogeologici e sismico, come di seguito specificati:

- Ambito di tutela del patrimonio BOTANICO VEGETAZIONALE - BOSCHI - Art. 17 PRG adeguato al PPAR
- SOTTOPOSTO AI VINCOLI PAESISTICI AMBIENTALI di cui al D.M. 30/07/85 (Galassino) D.lgs 42/2004 - Art. 21 PRG adeguato al PPAR
- NON SOTTOPOSTO A VINCOLO STORICO ARTISTICO D.lgs 42/2004 (ex L. 1089/39)
- SOTTOPOSTO A VINCOLO IDROGEOLOGICO ai sensi R.D. 30/12/1923, n. 3267
- SOTTOPOSTO A VINCOLO SISMICO ai sensi Legge 2/2/74 n. 64

VISTO il vigente Regolamento Edilizio;

VISTO il vigente Piano Regolatore Generale adeguato al P.P.A.R. ed approvato dalla Provincia di Ascoli piceno con deliberazione C.P. n. 147 del 06/11/2001;

VISTA la Circolare Regionale n.1026 del 07.03.1988 ad oggetto:"Aree di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29.06.1939 n.1497-Autorizzazione Paesistica;

VISTO il D.M. 03.11.1970;

VISTO il D.M. 31.07.1985 (Galassino);

PRESA visione della nota prot.n.4054 IIG del 16.05.1989 del Ministero dei BB.CC. e AA., recante:"Gestione del vincolo ambientale";

VISTO il P.P.A.R. approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.197 del 03.11.1989, pubblicato sul B.U.R. in data 09.02.1990;

VISTA la Direttiva Regionale n.5 del 14.03.1991, all.B);

VISTO l'art.6 della L.R. 05.08.1992, n.34 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Circolare della Provincia di Ascoli Piceno prot.2547 del 29.07.1992;

VISTA la Circolare della Soprintendenza per i BB.AA. e AA. delle Marche, prot.012281 del 07.10.1994;

VISTA la Deliberazione di C.C. n.61 del 29.11.1996, esecutiva ai sensi di legge (prot.CO.RE.CO: n.23561/LPU del

12.12.1996), recante: "Interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica. Criteri generali di carattere tecnico inerenti i materiali da utilizzarsi-L.R. n.34/92";

VISTO l'art.6, commi 2 e 3bis della legge 15.05.1997, n.127;

VISTA la deliberazione di G.C. n.311 del 29.11.1997, esecutiva ai sensi di legge recante: "Legge n.127/97: Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo-Disciplina transitoria di l'attuazione";

VISTA la deliberazione di C.C. n.10 del 28.02.1998, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.47, comma 3 della legge n.142/90 e successive modifiche e integrazioni, con la quale veniva preso atto di quanto introdotto dall'art.6 della legge n.127/97 ai fini di quanto previsto dall'art. 6 della Legge Regionale 05/08/1992, n. 34, delegando il Responsabile del Servizio alle funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la circolare interpretativa dell'art. 2, 1° comma, lett. a) della L.R.24/84;

VISTA la Legge Regionale 27/11/2008, n. 34;

VISTA la deliberazione G.C. n. 159 del 13/12/2008;

VISTA la deliberazione C.C. n. 27 del 24/06/2011, con la quale sono stati adottati provvedimenti in merito alla gestione in forma associata di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica con la Comunità Montana del Tronto ed è stato anche approvato il relativo di approvazione schema di convenzione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunitaria della Comunità Montana del Tronto n. 35 del 19/07/2011, esecutiva, con la quale, tra l'altro, è stato approvato lo schema di convenzione e autorizzato il geom. Vitelli Sandro, dipendente della Comunità Montana del Tronto, a svolgere il ruolo di responsabile del procedimento in materia di autorizzazioni paesaggistiche per l'Amministrazione comunale di Roccafluvione;

VISTA la convenzione Rep. n. 355 del Comune di Roccafluvione e Rep. n. 468 della Comunità Montana del Tronto, sottoscritta in data 26/07/2011 relativamente alla gestione in forma associata di funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica;

VISTO il DPCM 12/12/2005 e l'accordo Stato-Regione prot. n. 12670 del 19/12/2007;

VISTA la precedente autorizzazione paesaggistica D.G.R. n. 225/V del 03/09/1990;

VISTI i seguenti elaborati:

-Relazione Paesaggistica; -Relazione Tecnica Tav. 1; -Elaborato Grafico Tav. n. 2; -Elaborato Grafico Tav. n. 3; -Elaborato Grafico Tav. n. 4; -Strumenti Urbanistici e NTA TAV. n. 5; -Documentazione Fotografica TAV. n. 6; -Documentazione Catastale TAV. n. 7;

VISTO il Certificato di esenzione/conformità alle norme delle zone a tutela speciale del P.R.G. adeguato al P.P.A.R. rilasciato dal Responsabile del Servizio Urbanistica edilizia privata;

VISTA la relazione paesaggistica semplificata "allegato D D.P.R. 31/2017" e che quindi risulta valutata la conformità ai piani paesaggistici, urbanistici e territoriali, la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area, la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica;

VISTI gli artt. 167 - 181 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

VISTO il seguente parere espresso dalla COMMISSIONE PAESAGGIO L.R. 27/11/2008, n. 34, in data 02/08/2018 che ha espresso in merito parere FAVOREVOLE (esame n. 16 del verbale) con le seguenti prescrizioni: "...DELIBERA... Si esprime parere favorevole a riguardo degli interventi previsti nella presente richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica." ;

VISTO il parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Marche prot. n. 0020482 del 18/10/2018 assunto al protocollo comunale n. 8851 del 19/10/2018;

VISTA la Deliberazione G.C. n.123 del 12/06/2003 di indirizzi per l'applicazione del Decreto 29/09/1997;

VISTE le deliberazioni della G.C. n. 26 del 25/02/2010 e n. 113 del 20/10/2011, riferite al procedimento di compatibilità paesaggistica e alla determinazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs 42/2004;

VISTO il provvedimento di determinazione e ordine di pagamento della sanzione pecuniaria di € 516,46 ai sensi dell'art. 167 comma 5 del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 prot. n. 9189 del 30/10/2018;

DATO ATTO dell'avvenuto pagamento della richiamata sanzione ai sensi dell'art. 167 comma 5 del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, provvisorio di incasso n. 129 del 05/11/2018 di € 516,46;

VISTO il Decreto del Sindaco di questo Comune n. 5/2017 prot. n. 10192 del 13/12/2017 con il quale è stata attribuita la Posizione Organizzativa di Responsabile di Servizio per l'anno 2018 dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018;

Nel merito e per quanto sopra, risulta potersi dichiarare di aver valutato la compatibilità paesaggistica delle opere/intervento proposto e pertanto, pur comportando i lavori di cui trattasi modificazioni dell'assetto dei luoghi, gli stessi, con il rispetto delle prescrizioni che seguono, risultano con un impatto paesaggistico che non altera in maniera significativa/determinate il contesto ambientale interessato, si reputa pertanto che si possa autorizzare i lavori richiesti, per cui si, ai sensi dell'art. 165 comma 5) ed art. 181 comma 1) del D.Lgs 22/01/2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACCERTA

la compatibilità paesaggistica **ed autorizza**, fatti salvi i diritti dei terzi, le opere:

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DA CONCESSIONE EDILIZIA N. 57/1982 DEL 18/06/1982, N. 57/1982 IN SANATORIA DEL 08/05/1989, N. 2/1990 DEL 03/11/1990

E N. 2/1990 IN VARIANTE DEL 14/01/1991 SU CAPANNONE A DESTINAZIONE AGRICOLA SITO IN STR. SALARE s.n.c. (FG. 50 P.LLA 440)

con le seguenti prescrizioni:

1)Parere della Soprintendenza prot. n. 0020482 del 18/10/2018: //;

2)Parere della Commissione per il Paesaggio di cui al verbale n. 16/2018 seduta del 02/08/2018, per quanto non in contrasto con sopra citate prescrizioni vincolati impartite dalla Soprintendenza con il richiamato parere:

DISPONE

-Di pubblicare il presente atto all'Albo Comunale con i tempi e le modalita' stabilite dal vigente Statuto Comunale e successive modifiche e integrazioni;

-Di trasmettere il presente provvedimento:

-alla Ditta ANGELLOZZI EMIDIO nato a ASCOLI PICENO il 22/07/1962 residente in FRAZ. VALLICELLA 17 - 63093 ROCCAFLUVIONE (AP), codice fiscale NGLMDE62L22A462X (in qualità di PROPRIETARIO)

-ai sensi del c. 11) dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, alla Regione Marche "Servizio Ambiente e Paesaggio", Alla Provincia di Ascoli Piceno "Serv. Programmazione Assetto del Territorio Urbanistica e Attività Estrattive",Al Corpo Forestale dello Stato Coordinamento Prov/le di Ascoli Piceno e alla Comunità Montana del Tronto di Ascoli Piceno;


-all'Ufficio di Polizia Municipale, per gli adempimenti di cui all'art.4, comma 1 lett.a) della L.R. 29.10.1988, n.38 e successive modifiche e integrazioni;

CON AVVERTIMENTO

Che avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni e in in via alternativa e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, dalla data di notifica del presente provvedimento.

Roccafluvione 06/11/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Vitelli Sandro



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. MANNI ARDUINO



Agli effetti del comma 3 dell'articolo 61 L.R. 5/8/92 n. 34 il presente provvedimento è pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del Comune

Ai sensi comma 4 articolo 3 Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della presente Ordinanza.

COMUNE di ROCCAFLUVIONE Prov. (A.P.) Prot. partenza n. 9359 del 06-11-2018

